Civile Ord. Sez. 5 Num. 25681 Anno 2026
Presidente: SOCCI ANGELO MATTEO
Relatore: LIBRI MARGHERITA
Data pubblicazione: 22/09/2026

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 24356 del Ruolo Generale dell'anno 2024, proposto

DA

CONSORZIO DI BONIFICA 6 ENNA, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppa Micieli, come in atti domiciliata;

RICORRENTE

CONTRO

GERVASI GAETANO, rappresentato e difeso dall'Avv. Ferdinando Capra, come in atti domiciliato;

CONTRORICORRENTE

avverso la sentenza n. 5936/24 della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, pubblicata in data 30 luglio 2024, notificata in data 3 settembre 2024.

Udita la relazione svolta dal Consigliere designato, Margherita Libri, nella camera di consiglio del 7 luglio 2026.

FATTI DI CAUSA

1. Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia ha dichiarato inammissibile l'appello del

Consorzio di Bonifica 6 Enna avverso la sentenza n. 613/22 della Commissione Tributaria Provinciale di Enna, la quale aveva accolto - per vizio motivazionale - il ricorso del contribuente avverso gli avvisi di pagamento n. 120190000502170 e n. 120200000474860, riferiti al contributo "opere irrigue", per gli anni 2019/20.

2. Il Consorzio di Bonifica 6 Enna ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza, affidandone l'accoglimento a cinque motivi di impugnazione e depositando memoria.

3. Gaetano Gervasi ha resistito, depositando controricorso ed invocando la reiezione delle avverse argomentazioni e richieste.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. È preliminare l'esame della questione - prospettata dal controricorrente e già formulata anche nelle controdeduzioni depositate nel giudizio di gravame - relativa alla tardività della proposizione dell'appello, in quanto notificato a mezzo PEC in data 27.02.2023 e, pertanto, oltre il termine breve di sessanta giorni dalla notifica della sentenza di primo grado, perfezionatasi a mani in data 18.10.2022 direttamente al Consorzio di Bonifica 6 Enna.

1.1. Trattandosi di questione di rito rilevabile d'ufficio e significativa sotto il profilo che, se fosse fondata, ne discenderebbe l'esistenza della cosa giudicata formale sulla sentenza di primo grado, la sua prospettazione – diversamente da quanto sostenuto dal Consorzio ricorrente - non esigeva il ricorso incidentale condizionato, che è mezzo di tutela che riguarda le questioni proposte nel giudizio di appello e non esaminate dalla sentenza impugnata, che la parte vittoriosa per altre ragioni nel giudizio intenda far valere dinanzi alla Corte di Cassazione.

1.2. La questione, d'altro canto, atteso il suo carattere pregiudiziale e dirimente, non avrebbe potuto nemmeno essere oggetto di ricorso incidentale condizionato.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

1.3. Essa, invero, è questione rilevabile d'ufficio da parte di questa stessa Corte di Cassazione siccome relativa all'esistenza di un giudicato formale interno sulla sentenza di primo grado, e come tale bene è stata prospettata con il solo controricorso. Concretandosi poi nella inammissibilità dell'appello, la questione appariva inoltre 'fondante' anche alla luce e per gli effetti della disciplina del giudicato implicito (non avendo il giudice di appello, pur essendone stato investito, espressamente deciso sul punto) di cui in Cass. SSUU, 29 agosto 2025, n. 24172.

1.4. Tanto premesso si osserva che trattandosi, come si è detto, di questione rilevabile d'ufficio che la stessa Corte di Cassazione avrebbe quindi potuto e dovuto rilevare al di là ed a prescindere dalla prospettazione della parte interessata e, dunque, del controricorrente (in termini, Cass. 27 settembre 2000, n. 12794), ai fini della sua rilevazione occorre prendere in esame non solo quanto emergente - pur senza attività di allegazione della tardività dell'appello e, quindi, della formazione della cosa giudicata sulla sentenza di primo grado - dagli atti di costituzione delle parti, cioè dal ricorso e dal controricorso, ma anche quanto emergente dalla sentenza impugnata e dagli atti pervenuti alla Corte su iniziativa delle parti (fascicoli di parte delle fasi di merito) o per il tramite del fascicolo d'ufficio delle fasi di merito.

1.5. Esaminando la questione sulla base di tali rilievi, essa risulta fondata.

1.6. Il controricorrente ha prodotto, unitamente al controricorso, la sentenza di primo grado con la relativa relata di notificazione, effettuata a mani in data 18 ottobre 2022, nonché l'atto di appello, con la relativa notifica a mezzo PEC, eseguita, come da prodotta documentazione, in data 27 febbraio 2023, ben oltre il termine breve decorrente dalla notificazione della sentenza di primo grado, come previsto dall'art. 51 d. lgs. n. 546/1992.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

1.7. All’applicazione di tale principio non appare, inoltre, di ostacolo l’art. 38, secondo comma, del d.lgs. n. 546/1992, che richiede il deposito in segreteria, nei successivi trenta giorni dalla notificazione, dell'«originale o copia autentica dell'originale notificato» ovvero, dopo la modifica di cui all'art. 3 del d. l. n. 40/2010 (conv. in L. n. 73/2010), di «copia autentica della sentenza consegnata o spedita per posta, con fotocopia della ricevuta di deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale unitamente all'avviso di ricevimento nella segreteria, che ne rilascia ricevuta e l'inserisce nel fascicolo d'ufficio».

1.8. Nella tradizionale ermeneutica di legittimità, l’omissione delle formalità in parola è considerata irrilevante; così, ad esempio, nell’ordinanza 30 novembre 2012 n. 21389 questa Corte ha affermato che, a fronte della prova della notificazione della sentenza, l’omesso deposito dell’originale notificato, nei successivi trenta giorni, presso la segreteria della Commissione, è unanimemente considerato privo di sanzione; analogamente, nella sentenza 2 marzo 2015 n. 4222 è stato osservato che, agli effetti del decorso del termine breve di impugnazione, è ininfluente il mancato rispetto degli incombenti di cui al ridetto art. 38, comma 2, non risultando dalla lettera della legge alcuna sanzione correlata all’inadempimento di siffatto onere - per come evidenziato dalla dottrina unanime - né potendo l’omesso deposito produrre effetti ai fini della conoscenza della sentenza una volta che la notificazione sia stata ritualmente eseguita.

1.9. I principi affermati in tali pronunce hanno trovato da ultimo conferma nel più recente orientamento di questa Corte (cfr. Cass. 11 giugno 2026, n. 19132. V. anche Cass. n. 5155/2025 con richiami a Cass. 2 marzo 2015, n. 4222, Cass. 28 febbraio 2018 n. 4616 e 22 giugno 2018, n. 16554), superando, dunque, il contrario indirizzo secondo cui nel processo tributario, ai fini del decorso del termine breve d'impugnazione, è necessaria la notificazione della sentenza e il rispetto delle altre

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

formalità procedurali di cui all'art. 38 del d.lgs. n. 546 del 1992, in mancanza di prova delle quali è, invece, applicabile il termine cd. lungo di cui all'art. 327 c.p.c. (cfr. Cass., 17 ottobre 2025, n. 27758; v. anche Cass. 15 settembre 2021, n. 24791).

1.10. Da tali considerazioni discende che la motivazione della sentenza impugnata non può ritenersi giuridicamente corretta nella parte in cui la Corte territoriale ha dichiarato inammissibile l'appello per altra ragione, insita nel difetto di legittimazione attiva del Consorzio in quanto soggetto giuridico non più esistente, e non già per tardività, ma ciò non può portare all'accoglimento del ricorso, risultando comunque il dispositivo corretto in diritto e dovendosi solo provvedere alla correzione della motivazione ai sensi dell'art. 384, quarto comma, c.p.c..

2. Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna il Consorzio alla rifusione al controricorrente delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in euro 2.410,00 oltre ad euro 200,00 per esborsi, spese generali ed accessori come per legge.

Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, Sezione tributaria, del 7 luglio 2026.

Il Presidente

dott. ANGELO MATTEO SOCCI

Corte di Cassazione - copia non ufficiale